



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Controversie in tema di TFR, decadenza, rilievo d'ufficio

In tema di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto rientra tra le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui all' art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, soggette a decadenza annuale. La decadenza in questione ha natura sostanziale oltreché procedimentale, ed è impedita solo dall'azione giudiziaria, non trovando applicazione le norme relative all'interruzione ed alla sospensione del termine. La predetta decadenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie.

Tribunale di Roma, sentenza del 27.1.2021

...omissis...

Si osserva che l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 del D.L. 19.09.1992, n. 384, convertito con legge 14.11.1992 n. 438, con effetto dal 19

settembre 1992, ha fissato il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria in tre anni per le controversie in materia pensionistica, e in un anno per le controversie in materia di prestazioni temporanee, decorrenti: dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti Organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

La fattispecie in esame - pagamento del trattamento di fine rapporto - rientra pacificamente tra le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui all' art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, soggette a decadenza annuale (Cass. civ. sez. lav., 4.12.15 n. 24730; Cass. civ., sez. lav., 8.7.14 n. 15531).

La decadenza in questione ha natura sostanziale oltrechè procedimentale (Corte Costituzionale, sentenza n. 246/92), ed è impedita solo dall'azione giudiziaria, non trovando applicazione le norme relative all'interruzione ed alla sospensione del termine.

Come costantemente statuito dalla Suprema Corte, la predetta decadenza: "è rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie" (ex pluribus, Cass.civ., sez. lav., 15 dicembre 2005 , n. 27674; Cass. SS.UU. n. 12718/2009).

Pertanto nel caso di specie il riconoscimento della prestazione da parte dell'Inps e la sua liquidazione, a giugno 2018, è effettivamente intervenuto quando era già maturata la decadenza ai sensi del citato articolo 47 del d. P.R. n. 639/70, essendo ampiamente decorso il termine annuale dalla scadenza del termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo, attesa l'assenza di un provvedimento di rigetto, o di ricorso amministrativo avverso il silenzio dell'Inps.

Non può poi attribuirsi valenza interruttiva alla successiva domanda del 15.12.17, in cui il ricorrente ha in realtà semplicemente integrato la documentazione mancante ai fini dell'accoglimento dell'originaria domanda di ottobre 2015, producendo il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento proposta contro il proprio datore di lavoro, ed all'ulteriore integrazione mediante deposito di tutta la necessaria documentazione a supporto della domanda solo in data 22.5.18 (come riconosciuto dallo stesso istante nel ricorso; cfr. doc. 5 prod. ricorr.).

Trattasi infatti semplicemente di tardiva integrazione dell'originaria domanda del 7.10.15, come da ultimo recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici; il "dies a quo" è , dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti." (Cass. civ., sez. lav., 26.8.20 n. 17792).

Deve quindi ritenersi legittima la revoca dell'originario provvedimento di accoglimento del giugno 2018, dal momento che esso era intervenuto quando l'istante era decaduto dalla possibilità di agire giudizialmente per far valere il proprio diritto, in relazione al quale si è quindi verificata una decadenza sostanziale.

Nè parte ricorrente può invocare l'articolo 2966, comma 2 c.c., il quale recita: "Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza".

Nel caso in esame, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, trattasi di diritti indisponibili, rispetto ai quali dunque l'eventuale riconoscimento del diritto da parte del debitore è inidoneo ad impedire il verificarsi della decadenza.

Infine, alla stregua di quanto già innanzi precisato, nemmeno può accogliersi la domanda formulata dal ricorrente in via subordinata, di riconoscimento del proprio diritto ad accedere al Fondo di Garanzia in forza della nuova domanda in tal senso inoltrata all'Inps il 5.12.19, in quanto a quella data egli era ormai già irrimediabilmente decaduto dal relativo diritto. Ciò secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità nel senso che: "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata. (Cass. civ., sez. lav., 23.8.18 n. 21039).

La domanda va quindi rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, con riguardo allo scaglione di valore della causa.

PQM

Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Inps, che liquida in complessivi euro 2.041,00 oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

